



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, 9 aprile 2010
Prot. n. 1638 /Inter/CR-cr

**Preg.mo Signor
Cons. Giorgio Leonardi
Gruppo Il Popolo della Libertà
SEDE**

**e, p.c. Preg.mo Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE**

Oggetto: interrogazione n. 1309.

Con riferimento ai quesiti posti nell'interrogazione in oggetto, innanzitutto, si evidenzia che il Legislatore provinciale, con l'approvazione della legge provinciale n. 11 del 2007 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) ha inteso confermare sul proprio territorio la figura del custode forestale, riconoscendone la fondamentale importanza nella gestione dei patrimoni silvo - pastorali dei soggetti pubblici quali i comuni, le ASUC, la Magnifica Comunità di Fiemme e le Regole, senza prevedere peraltro alcuna modifica della relativa figura professionale.

L'articolo 106, comma 1, della legge provinciale n. 11 del 2007, definisce chiaramente quale è il ruolo del servizio di custodia (rivolto alla gestione, al miglioramento e alla valorizzazione dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà pubblica, anche al fine della conservazione e dell'equilibrio dei sistemi ecologici) e prevede che i custodi possano essere impiegati nello svolgimento di attività di assistenza tecnica a favore di privati, di imprese nonché a sostegno del Piano di Sviluppo Rurale (PSR).

La legge prevede inoltre che il servizio di custodia sia assicurato in forma associativa, nelle forme previste dalla legge regionale in materia d'ordinamento dei comuni e dalla legge provinciale n. 3 del 2006 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). E' la medesima legge che prevede che i custodi siano dipendenti dell'ente di custodia.

Il comma 6 dell'articolo 106 della legge provinciale n. 11 del 2007 definisce tassativamente i contenuti del regolamento di attuazione (criteri per l'individuazione dei territori su cui assicurare il servizio di custodia e la suddivisione in zone di vigilanza, modalità per lo svolgimento del servizio di custodia, forme e modalità per il concorso alla vigilanza con il Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento), mentre il comma 7 prevede che la Provincia possa dare in uso agli enti di custodia uniformi, equipaggiamenti e attrezzature speciali, secondo le modalità e le tipologie stabilite dalla Giunta provinciale, con deliberazione quindi e non con il regolamento ora in discussione.

L'attento esame dell'articolo 106 consente di dare risposta ai quesiti del Consigliere provinciale, tenendo in considerazione, innanzitutto, che nella stesura del regolamento la Provincia è tenuta a rispettare le materie che la legge prevede che lo stesso regolamento debba disciplinare, mentre nessun altro elemento può esservi introdotto, pena l'illegittimità del regolamento stesso.

Rispetto pertanto al **primo quesito** dell'interrogazione, si evidenzia che il regolamento adottato in via preliminare dalla Giunta provinciale, al fine di dare avvio ad un'ampia ed articolata fase di ascolto e consultazione, rispettando scrupolosamente quanto previsto dalla legge provinciale n. 11 del 2007 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), non contiene alcuna clausola che conduca alla svalutazione del ruolo del custode forestale.

Infatti, entrando nel merito:

- il dimensionamento delle zone di custodia è stato valutato con riferimento a quello attuale, al fine di indurre comunque una riorganizzazione generale del servizio di custodia che sia in grado di garantire un corretto rapporto tra numero di custodi e territorio oggetto del servizio di custodia. In ogni caso, a fronte di specifiche richieste, è già stata fornita da parte dell'assessore di merito la disponibilità a rivedere tali superfici al fine di recepire istanze di enti con territori che manifestano esigenze particolari;
- lo schema di regolamento adottato prevede che l'ente di custodia possa suddividere la propria zona di vigilanza in zone di custodia assegnandone a ciascuna un custode. Si è ritenuto di non prevedere l'obbligo di tale individuazione per lasciare maggiore discrezionalità a ciascun ente di custodia, in relazione al proprio territorio ed alle proprie esigenze organizzative e funzionali. In ogni caso, tale previsione potrebbe essere agevolmente introdotta all'interno del regolamento;
- la disciplina di accesso al posto di custode, che si ricorda è dipendente dell'ente di custodia, non può in alcun modo essere disciplinata dal regolamento di attuazione della legge provinciale n. 11 del 2007 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), essendo invece già oggi regolamentata dalle specifiche normative che disciplinano la materia. Tra l'altro, la sopra citata legge non prevede, nè potrebbe prevederlo, che il regolamento di attuazione tratti tale aspetto;

- la formazione del personale di custodia, che deve essere assicurata dall'ente da cui il custode dipende, è previsto dall'articolo 9 dello schema di regolamento sia realizzata anche attraverso altri enti e con il supporto del Consorzio dei comuni trentini. Il medesimo articolo prevede inoltre che i custodi forestali seguano corsi di formazione organizzati dalla Provincia relativi alle attività di vigilanza di interesse pubblico e che possano essere ammessi a altri corsi organizzati dalla Provincia per il personale appartenente al corpo forestale;
- è il comma 7 dell'articolo 106 della legge provinciale n. 11 del 2007 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) che disciplina che la Provincia possa dare in uso agli enti di custodia uniformi, equipaggiamenti e attrezzature speciali, secondo le modalità e le tipologie stabilite dalla Giunta provinciale. Sarà pertanto con successiva deliberazione di Giunta provinciale che saranno decise le uniformi e gli equipaggiamenti che saranno dati in uso, evidenziandosi da subito che la legge provinciale non prevede un obbligo per l'ente di custodia di utilizzare tale materiale, ma che permane la possibilità di acquisirne di diverso, a proprie spese. Si evidenzia anche che gli automezzi di servizio non possono rientrare tra equipaggiamenti ed attrezzature speciali e che quindi, come già ora, essi saranno onere dell'ente di custodia.

Con riferimento al **secondo punto** dell'interrogazione, nel sottolineare che pare quanto meno anomalo immaginare che l'Associazione dei custodi possa impartire direttive alla Giunta provinciale, si evidenzia che il processo partecipativo per la stesura del regolamento ha comportato una collaborazione in itinere con il Consiglio delle autonomie, al fine di pervenire alla prima adozione del regolamento con uno schema che, almeno nelle sue linee principali, fosse già stato discusso.

Le forme partecipative peraltro sono state estese anche all'Associazione dei custodi che ha partecipato il 17 novembre 2009 ad un incontro con l'assessore competente, nel corso del quale sono state illustrate le questioni più importanti e l'Associazione stessa ha avuto modo di rappresentare le proprie.

Si fa presente inoltre che la procedura per l'approvazione definitiva di un regolamento prevede una prima adozione, che per il regolamento in parola è avvenuta lo scorso 20 novembre 2009, l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie e della competente Commissione consiliare e soltanto in seguito la seconda adozione, definitiva, prima dell'emanazione del decreto.

Effettuata quindi la prima adozione, il testo dello schema di regolamento è stato reso disponibile a tutti gli interessati ed è stato oggetto di un'apposita riunione di confronto anche con i rappresentanti dell'Associazione dei custodi, oltre che delle ASUC. Tale incontro si è tenuto, sempre presso l'assessore competente, in data 16 dicembre 2009 ed ha permesso all'Associazione di rappresentare le proprie richieste.

In tale occasione, come anche successivamente in più occasioni, peraltro, l'assessore ha chiarito come la volontà sia quella di garantire un ampio processo

partecipativo che conduca all'approvazione finale di un regolamento condiviso sia dalla categoria dei custodi sia, in particolar modo, dalle ASUC e dal Consiglio delle autonomie che, rappresentando i Comuni, cioè gli enti pubblici che devono assicurare il servizio di custodia nelle forme associative previste dalla legge, sono tra i soggetti maggiormente interessati dalla disciplina.

In tal senso, pertanto, in esito dei processi partecipativi lo schema di regolamento è suscettibile di subire modificazioni anche significative.

Con riferimento al **terzo punto** dell'interrogazione, fermo restando quanto sopra rappresentato circa la conferma ed il pieno riconoscimento del ruolo del custode forestale, è necessario attendere la conclusione del processo di acquisizione dei pareri del Consiglio delle autonomie e della Commissione consiliare competente, nonché del processo partecipativo in corso, prima di formulare ipotesi di sviluppo ulteriore dello schema di regolamento.

Distinti saluti.

- Lorenzo Dellai -